

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 12/06/2020

### FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo: con riferimento al contratto n.\*\*755, il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 616,21, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis; con riferimento al contratto n.\*\*401, il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.162,86, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis

Chiedeva, altresì, la corresponsione degli interessi legali e la rifusione delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) in ordine al contratto n.\*\*\*755, l'avvenuto rimborso da parte delle Compagnie Assicurative dei premi non goduti, per complessivi € 292,93; in merito, offriva l'ulteriore somma di € 6,38, pari alla differenza tra l'importo di € 299,31, previsto nel "Piano annuale di rimborso", in corrispondenza della rata n° 50, e l'importo di € 292,93, già oggetto di rimborso da parte delle Compagnie; 2) con riferimento alle commissioni di distribuzione, di aver provveduto al rimborso della somma di € 223,79, come da allegato piano annuale sottoscritto dal ricorrente; in merito, offriva l'ulteriore somma di € 5,94, pari alla differenza tra quanto indicato nel "Piano Annuale", in corrispondenza della rata n.50, e la somma effettivamente stornata in sede di conteggio estintivo; 3) in ordine al contratto n.\*\*\*401, di aver ceduto, in data 20/05/2016, ad una Società terza, nell'ambito di una complessiva operazione di cessione "in blocco" dei propri crediti, anche il credito derivante dal finanziamento in argomento; della predetta cessione



è stata data notizia ai sensi dell'art 58 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 ("TUB"), con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che con comunicazioni specifiche ai finanziati; a fronte della richiesta del cliente, è stato elaborato dalla Società cessionaria, titolare del credito, per effetto dell'operazione sopra indicata, anche il conteggio finalizzato all'estinzione anticipata di tale contratto, indicando all'odierno ricorrente la somma dovuta a saldo del debito residuo; 4) con riguardo agli oneri assicurativi, che tali costi erano stati sostenuti interamente dalla cessionaria; 5) con riferimento alle commissioni di distribuzione, di aver provveduto al rimborso della somma di € 572,34 secondo il piano annuale sottoscritto dal ricorrente; in merito offriva l'ulteriore somma di € 14,95, pari alla differenza tra la cifra indicata nel "Piano Annuale" in corrispondenza della rata alla quale si è perfezionata l'estinzione e la somma effettivamente stornata in conteggio estintivo; 6) per entrambi i contratti, la non rimborsabilità delle spese di istruttoria.

Deduceva, altresì, di non aver potuto dar corso al versamento della somma di € 47,27, comprensiva delle spese di presentazione del ricorso, in quanto, a seguito delle disposizioni di cui al DPCM 09/03/2020, non era possibile garantire il regolare recapito dei rimborsi offerti.

Concludeva, chiedendo al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto dell'offerta con carattere vincolante, e di respingere ogni altra pretesa fatta valere dal ricorrente, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

Con memoria di replica del 08/05/2020, parte ricorrente riconosceva i rimborsi offerti dall'intermediario e riformulava le domande come segue:

in ordine al contratto n.\*\*\*755, chiedeva la somma di € 610,27, al netto dell'avvenuto rimborso in sede di estinzione, oltre la somma di € 6,38 riconosciuta dall'intermediario; in ordine al contratto n.\*\*\*401, chiedeva la somma di € 1.162,36, al netto dell'avvenuto rimborso in sede di estinzione; quantificava la domanda di rimborso delle spese legali in € 600,00.

## DIRITTO

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale di due finanziamenti anticipatamente estinti e del conseguente rimborso.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale



disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) In ordine al contratto n.\*\*755:

Il contratto in esame, stipulato in data 02/01/2012, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Parte ricorrente chiede la restituzione dell’importo di € 610,27, calcolato secondo il criterio lineare, al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, oltre la somma di € 6,38, riconosciuta dall’intermediario.

L’intermediario deduce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l’importo di € 292,93, a titolo di restituzione dei premi assicurativi non maturati, ed offre l’ulteriore somma di € 6,38, pari alla differenza tra l’importo di € 299,31, previsto nel “Piano annuale di rimborso” in corrispondenza della rata n° 50 e la somma che asserisce sia stata corrisposta di € 292,93.

In realtà, dalla documentazione in atti, risulta che i rimborsi effettuati dalla Compagnia Assicurativa ammontano a complessivi € 282,93 (€ 140,95 + € 141,98) e non ad € 292,93; ad ogni buon conto, parte ricorrente, in sede di repliche, deduce di nulla richiedere a tale titolo.

L’intermediario offre, altresì, l’ulteriore somma di € 5,94, pari alla differenza tra la cifra indicata nel “Piano Annuale” (€ 229,73), in corrispondenza della rata n.50, e la somma effettivamente stornata nel conteggio estintivo a titolo di commissioni di distribuzione (€ 223,79).





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tanto premesso, il contratto in esame, stipulato in data 02/04/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Parte ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 1.162,36, calcolato secondo il criterio lineare, al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,22%					
Denominazione		% rapportata al TAN						
<i>Spese d'istruttoria</i>				450,00 €	Up front	175,77 €		175,77 €
<i>Commissioni distribuzione</i>				0,00 €	Recurring	0,00 €		0,00 €
<i>Commissioni distribuzione</i>				976,80 €	Up front	381,54 €		381,54 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>557,31 €</b>

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 876,08, oltre interessi legali a far data dal reclamo, e rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, attesa la natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 876,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI